



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 DEL 02/08/2018

Oggetto: Modifica Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 TUEL e ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006 e s.m.i. n. 69 del 27/07/2018.

IL SINDACO

CONSIDERATA l'Ordinanza del Sindaco n. 66 del 12/07/2018 contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 TUEL e ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006, che si intende integralmente riportata e trascritta, emessa al fine di eliminare i pericoli igienico-sanitari dal territorio di Mazara del Vallo e di autorizzazione lo stoccaggio provvisorio degli stessi rifiuti presso un sito individuato nella stessa ordinanza per giorni 15;

CONSIDERATA l'Ordinanza del Sindaco n. 69 del 27/07/2018 contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 TUEL e ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006, che si intende integralmente riportata e trascritta, emessa al fine di eliminare i rifiuti presenti nel sito di stoccaggio provvisorio autorizzato con l'Ordinanza sindacale n. 66 del 12/07/2018;

VISTO il DDG 834 del 01/08/2018 del Servizio V del Dipartimento Acque e Rifiuti, con il quale lo stesso Dipartimento autorizza il Comune di Mazara del Vallo, ad integrazione del DDG 535 del 06/06/2018, in via temporanea e straordinaria, a conferire circa 500 tonnellate di rifiuti presso l'impianto di D'Angelo Vincenzo s.r.l. sito in Alcamo in C/da cetriolo gestito dalla stessa e, la successiva biostabilizzazione presso la l'impianto gestito dalla Eco Ambiente Italia s.r.l., limitando il conferimento giornaliero a 25 tonnellate/giorno;

RITENUTO necessario modificare l'Ordinanza del Sindaco n. 69 del 27/07/2018 nella parte che prevede la destinazione finale dei rifiuti presso l'impianto di D'Angelo Vincenzo s.r.l. sito in Alcamo in C/da cetriolo gestito dalla stessa e la successiva biostabilizzazione presso l'impianto gestito da Eco Ambiente Italia s.r.l., e il limite di smaltimento giornaliero in 25 tonnellate al giorno fino al raggiungimento di circa 500 tonnellate;

VISTO l'art. 50 e 54 TUEL;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Tutto ciò premesso e considerato

Questo Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ex art. 54 del D.L.vo 267/2000, avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa, con la presente;

DIFFIDA

chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente ordinanza;

ORDINA

1. per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di modificare l'Ordinanza del Sindaco n. 69 del 27/07/2018 nella parte che prevede la destinazione finale dei rifiuti presso l'impianto di D'Angelo Vincenzo s.r.l. sito in Alcamo in C/da cetriolo gestito dalla stessa e la successiva biostabilizzazione presso l'impianto gestito da Eco Ambiente Italia s.r.l., e il limite di smaltimento giornaliero in 25 tonnellate al giorno fino al raggiungimento di circa 500 tonnellate;
2. agli Uffici competenti di predisporre quanto necessario al fine di smaltire 25 tonnellate al giorno di rifiuti dal sito di stoccaggio provvisorio individuato ed autorizzato con l'Ordinanza sindacale n. 66 del 12/07/2018, presso l'impianto di D'Angelo Vincenzo s.r.l. sito in Alcamo in C/da cetriolo gestito dalla stessa e, per la successiva biostabilizzazione, presso l'impianto gestito dalla società Eco Ambiente Italia s.r.l., fino al raggiungimento di circa 500 tonnellate;
3. agli Uffici competenti di predisporre quanto necessario per la pulizia e disinfezione dei locali dell'autoparco comunale utilizzati come sito di stoccaggio provvisorio al termine delle operazioni di smaltimento dei rifiuti presenti;

DISPONE

Agli uffici comunali competenti di predisporre gli atti consequenziali in ottemperanza alla presente ordinanza secondo le vigenti disposizioni;

che i rapporti contrattuali e i conseguenti adempimenti vengano stabiliti in modo che le prestazioni del servizio pubblico e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti con criteri di certezza e di predeterminabilità, adeguandosi ai principi di contabilità e finanza pubblica anche in considerazione della provvista finanziaria per la copertura del costo del servizio costituita dalla TARI;

Che la presente ordinanza sia eseguita immediatamente;

Che il Comando di Polizia Municipale provveda alla vigilanza, controllo ed esecuzione della predetta ordinanza;

Che il Responsabile del II° SETTORE comunale provveda alla notifica della presente ordinanza:

alla SRR "Trapani Provincia Sud S.p.A.";

Al Presidente della Regione;

Al Dipartimento delle acque e dei rifiuti;

Alla trasmissione della stessa entro 3 giorni dall' emissione:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Al Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Al Ministro della salute;

Al Ministro dello Sviluppo economico;

Al Presidente della Regione;

Al Dipartimento delle acque e dei rifiuti;

Al Commissario dell' ex Provincia Regionale di Trapani;



Al Prefetto;
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;
Al Questore di Trapani;
Al Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo;
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani;
All' ASP di Trapani;

Che la predetta ordinanza venga pubblicata all' albo pretorio del comune di Mazara del Vallo per 15 giorni consecutivi;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente (Palermo), entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nei 12 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale 02/08/2018



Il Sindaco
On. Nicolò Cristaldi


